



GENOVA 29-30-31 MAGGIO 2015



GRUPPO DI LAVORO
DIALOGO PROCESSUALE E UFFICIO PER IL PROCESSO
SCHEDE PER LA DISCUSSIONE

a cura di

lorenza calcagno, giorgio grossi, stefania infantino, francesco mannino, elena riva crugnola

Dialogo processuale ed ufficio per il processo sono due prospettive strettamente connesse nelle esperienze e nella visione degli *Osservatori sulla giustizia civile* attraverso le quali realizzare un processo "ragionevole" nei tempi e nelle modalità/contenuto della definizione.

A. Quanto al dialogo processuale

In primo grado si assiste tuttora a prassi di conduzione dei processi le più differenti, mentre da tempo le norme processuali e le esperienze di molti tribunali -in alcuni casi, ma non sempre, maturate anche grazie all'impegno degli osservatori nella elaborazione comune tra avvocati e magistrati di protocolli per la trattazione dei processi civili o di loro specifiche tipologie- indicano **una trattazione concentrata e dialogante** come quella **più efficace a pervenire alla soluzione della lite più "ragionevole" in termini di tempi, di contenuti e di modalità** (accordi tra le parti, mediazione fruttuosa, sentenza), con ovvie ricadute anche in termini di mera **efficienza nello smaltimento dei flussi**.

In sintesi questi i caratteri della trattazione concentrata/dialogante, volta alla formazione progressiva della decisione e, più ampiamente, alla individuazione della modalità di definizione più adatta alla singola controversia:

- fissazione di udienze con tempi riservati per la **trattazione orale di ciascuna causa**;
- studio della causa da parte del giudice fin dalla sua prima fase;
- rilievi d'ufficio e decisioni sulla provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti alla **prima udienza**;
- indicazione alle parti dei punti nodali della controversia, degli orientamenti di sezione e di soluzioni conciliative;
- mediazioni delegate disposte previa analisi dei c.d. indici di mediabilità;
- decisioni istruttorie centrate su una valutazione ragionata del carattere dirimente o meno delle prove richieste;
- quesiti al ctu altrettanto ragionati e mirati;
- **concentrazione in unica udienza degli adempimenti istruttori**;
- utilizzo del calendario del processo;
- sentenze fondate sul richiamo ai precedenti di sezione, con utilizzo della sentenza contestuale ex art.281sexies cpc in particolare per le controversie implicanti la soluzione di questioni ricorrenti.

L'esperienza sul campo mostra come alla adozione di queste prassi di trattazione dei processi civili corrisponda un **alto numero di controversie definite non con sentenza ma "in altro modo"** (questo il termine con il quale si registrano in SICID e quindi hanno rilievo statistico tutte le definizioni diverse dalla sentenza, e in particolare l'estinzione della causa ex art.309 cpc a seguito dell'abbandono della lite), fino ad arrivare a un rapporto di parità tra le percentuali delle due tipologie di definizione.

E' poi ovvio che se metà delle cause si definiscono non con sentenza ma "in altro modo" **il tempo di definizione medio sarà via via esponenzialmente più ristretto** (e che il contrario accadrà dove quasi tutte le cause vengano gestite "passivamente" con mera assegnazione di termini e successiva ammissione di prove anche non indispensabili, così "trascinandole" tutte a sentenza e inevitabilmente allungandosi i tempi di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).

Ad esempio presso il tribunale di milano, ove è maggioritaria la prassi di trattazione "concentrata", il rapporto definiti con sentenza/definiti in altro modo è di sostanziale parità: come si può leggere nel riepilogo dei flussi relativi al 2014 fornito dall'ufficio innovazione e riportato sotto, infatti, i procedimenti contenziosi definiti con sentenze, monocratiche e collegiali, sono stati (4.008 +15.205) 19.213, mentre i procedimenti "definiti in altro modo" sono stati 19.713; valori analoghi si rinvencono per il 2013, nel quale i procedimenti contenziosi definiti con sentenze, monocratiche e collegiali, sono stati (4.995 + 15.990) 20.985, mentre i procedimenti "definiti in altro modo" sono stati 20.880.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
UFFICIO INNOVAZIONE
FLUSSO ANNUALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI CONTENZIOSI
RIEPILOGO
ANNO 2014

SEZIONE	MINUTE DESTINATE		MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI													UDENZE			
	contenziosi	non contenziosi	CARICO NEL PERIODO			ESABITI NEL PERIODO										Transaliti in 40 giorni (90%)		MONO	COLL.
			Iniziati a carico di avvocati	Entrati in causa	Spese in causa	per il mese	per il trimestre	per il semestre	per l'anno	per il 1° trimestre	per il 2° trimestre	per il 3° trimestre	per il 4° trimestre	per il 1° trimestre	per il 2° trimestre	per il 3° trimestre	per il 4° trimestre		
1ª SEZIONE	61	839	2.003	15	1.027	3.645	27	816	14	395	1.152	2.353	1.474	54					
2ª SEZIONE	42	157	1.519	4	1.266	2.781	47	156	11	384	1.008	1.773	547	25					
3ª SEZIONE	7	663	2.236	4	930	3.170	1	680	9	546	1.236	1.934	725	65					
4ª SEZIONE	34	1.413	5.703	10	2.201	7.914	23	1.409	21	1.477	2.900	4.984	1.574	73					
5ª SEZIONE	0	812	4.498	12	1.406	5.466	0	788	29	842	1.659	3.807	1.082	18					
6ª SEZIONE	25	977	3.257	329	1.523	5.119	25	969	64	379	1.637	3.482	757	50					
7ª SEZIONE	0	1.354	5.733	101	1.899	7.725	0	1.340	59	1.297	2.687	5.048	1.316	27					
SEZIONE TRIBUNALE D'APPELLO	170	330	1.258	19	588	2.102	159	332	39	314	835	1.267	736	154					
8ª SEZIONE	3.353	23	4.188	92	6.788	11.068	3.064	5	0	4.023	7.092	3.976	803	545					
9ª SEZIONE	53	36	143	0	172	255	53	56	0	40	129	126	259	728					
10ª SEZIONE	1	758	2.022	20	1.184	4.256	1	769	13	660	1.462	2.844	1.105	40					
11ª SEZIONE	0	1.117	2.728	-106	2.523	9.775	0	1.111	24	1.518	2.653	7.122	877	38					
AGRIARIA	1	0	6	0	8	14	1	0	0	2	3	11	0	0					
12ª SEZIONE	1	1.144	4.640	5	2.068	6.703	0	1.132	35	946	2.113	4.590	869	27					
13ª SEZIONE	0	1.790	4.835	51	2.526	7.122	0	1.736	25	1.482	3.243	3.879	1.784	163					
LAVORO	0	3.918	4.784	-34	846	13.218	0	3.864	222	4012	8.998	4.220	3.154	144					
SEZIONE TRIBUNALE D'APPELLO	208	62	712	9	397	1.418	197	62	9	237	555	863	1.089	81					
TOTALE	4.566	15.543	56.664	513	34.924	91.801	4.008	15.205	556	19.713	39.482	53.119	19.213	22.366					

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. SSA CHIARA PICCONE

ELABORAZIONE DEL 23/03/2015

Milano, 7 aprile 2015

cosa accade nei tribunali ove operano i partecipanti al gruppo di lavoro?

Questa esperienza sul campo potrebbe essere confermata da un incrocio di dati statistici, approfondendo su questo versante le analisi delle pendenze che il ministero ha iniziato a condurre

nel corso di quest'anno (come richiesto da più voci e anche nel corso della assemblea degli *Osservatori* dello scorso anno):

ad esempio, dal documento *Misurare la performance dei tribunali* datato 26.3.2015 e disponibile sul sito del ministero (reperibile sul sito dell'*Osservatorio di Genova*, jusgenova.it) emergono **impressionanti differenze tra i tribunali**:

- o sia in termini di **durata media dei procedimenti contenziosi** (dai 320 giorni di aosta ai 2036 giorni di lamezia terme)
- o sia in termini di **percentuale di pendenze contenziose ultratriennali** (dalla percentuale del 2,9% di rovereto a quella del 67,5% di foggia),

in particolare 16 tribunali presentando *performance* nella media nazionale, 27 tribunali *performance* migliore della media nazionale e ben 96 *performance* sotto la media nazionale.

Un incrocio dei dati statistici su durata media e pendenze ultratriennali dei vari tribunali con quelli relativi al rapporto definiti con sentenza/definiti in altro modo per ciascun tribunale potrebbe dunque indicare, sia pure con tutte le approssimazioni del caso, **in quale misura modalità di trattazione dei processi civili favorenti la definizione dei processi** attraverso il dialogo processuale **incidano sulla durata media delle controversie e sulle pendenze ultratriennali.**

B. Quanto all'ufficio per il processo:

Riprendendo i punti fermi cui si era arrivati nell'assemblea dello scorso anno di rimini (cfr. il *report* relativo al gruppo di lavoro *Quali risorse per la giurisdizione*, reperibile su jusgenova.it), va ricordato che l'organizzazione della giurisdizione civile in questi ultimi anni ha visto, nella esperienza di vari uffici, una netta evoluzione per la quale si è passati:

- da una figura professionale isolata (il giudice civile) "assistita" da un cancelliere e da altro personale amministrativo con funzioni di "attestazione", di "gestione/conservazione di fascicoli cartacei", di "comunicazione di provvedimenti cartacei",
- a una **figura professionale di giudice dotata:**
 - **di un embrione di staff proprio** (tirocinanti/stagisti di varia provenienza e "durata")
 - **e di strumenti telematici per la trattazione dei processi (PCT)**,

con conseguente "**rivoluzione**" delle stesse **funzioni di cancelleria**, non più focalizzate su competenze "cartacee" ma su attività telematiche, e analoga "rivoluzione" delle attività difensive di deposito e consultazione di atti e documenti.

In particolare:

B1) l'esperienza dei tirocini formativi di cui all'art.73 dl n.69/2013,

- oggi riconosciuti normativamente -anche quanto alla valenza abilitativa alla partecipazione al concorso per la magistratura, a seguito della modifica intervenuta nel 2014 con il dl n.90- dopo le esperienze pionieristiche partite nei primi anni del secolo grazie alla sinergia tra uffici e consigli degli ordini avvocati (in particolare firenze e milano),

ha mostrato come **l'affiancamento al giudice civile** di un **collaboratore** direttamente impegnato nelle varie fasi del processo sia del tutto **congegnale rispetto alle modalità di trattazione concentrata/dialogante**, nelle quali lo studio iniziale della controversia e l'individuazione dei suoi punti nodali così come di eventuali indici di mediabilità/conciliazione è grandemente agevolato dalla redazione da parte del collaboratore di specifica "scheda del processo" e dalla esecuzione, sempre da parte del collaboratore, di ricerche giurisprudenziali e dottrinali, nella logica della decisione a formazione progressiva ben inserendosi poi anche la redazione da parte del collaboratore di bozze di provvedimenti e il contributo alla formazione di raccolte di precedenti di sezioni.

L'impatto positivo sul numero di definizioni e sulla qualità della giurisdizione è del resto ormai attestato da varie fonti laddove il tirocinio/*stage* abbia una durata apprezzabile (cfr. la circolare CSM 29.4.2014, la convenzione milanese 11.3.2014 in materia di tirocini ex art.73 dl n.69/2013, la ricerca fiorentina sull'Ufficio per il processo e il testo dell'audizione del Ministro della Giustizia 23.4.2014 presso la Commissione giustizia del Senato, documenti tutti reperibili nel sito dell'*Osservatorio di Rimini*, osservatoriogiustiziavilimerimini.it e in jusgenova.it).

Questa sinergia è confermata dal modello di **mansionario del tirocinante**, predisposto dal CSM sulla scorta delle sperimentazioni già attuate e allegato alla risoluzione 29.4.2014, ove vengono in particolare indicati compiti del tirocinante direttamente funzionali alla trattazione dei processi concentrata/dialogante, quali la redazione della scheda del processo, la redazione del verbale di udienza, la raccolta di orientamenti giurisprudenziali di sezione:

"Attività preparatorie dell'udienza.

- a) *verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri informatici (SICID, SICP ecc.), dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante l'accesso alla sola lettura;*
- b) *riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione;*
- c) *preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato;*
- d) *preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della "scheda del procedimento" in cui sono sintetizzati il contenuto della lite (causa petendi e petitum), le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone;* *attività che può effettuarsi anche con console, specie nella modalità di console con funzione di assistente, per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione "annotazioni";*
- e) *in appello, studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio.*

Attività in udienza

- a) *redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della console per i giudicanti civili,* *per le funzioni diverse dal giudicante civile comunque archiviazione informatica dei file dei verbali secondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica).*
- b) *su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es: effettuazioni avvisi al CTU ecc.).*

Attività successiva all' udienza

- a) *su istruzione del magistrato affidatario, fornire alle cancellerie alcune indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente riportati, esaminare regolarità pagamento dei contributi, richiedere trasmissione fascicolo di primo grado per causa appello ecc.).*
- b) *fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell'ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell'avvocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell'avvocato ecc.).*

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 dl 69/2013)

- a) *studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici);*
- b) *redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui punto a);*
- c) *partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause;*

d) *stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da parte del giudice;*

e) *a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento*

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 dl 69/2013)

a) *approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario;*

b) *collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell' archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato;*

c) *collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione;*

d) *massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di abstract dei provvedimenti del magistrato;*

e) *formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio quali consolle del magistrato e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale;*

f) *partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale."*

cosa accade nei tribunali ove operano i partecipanti al gruppo di lavoro?

Il modello normativo "aperto" di tirocinio ex art.73,

- **in particolare dopo il riconoscimento nel 2014 della valenza abilitante del tirocinio rispetto alla partecipazione al concorso per la magistratura,**

ha finora ottenuto risposte positive, con adesione di un numero significativo di neolaureati meritevoli, ma sono anche emerse **criticità, in parte dovute al carattere anfibo del percorso, a metà tra formazione personale ed assistenza al giudice, in parte dovute ad incertezze di disciplina** (cfr. Giorgio Grossi e Stefania Infantino, *I tirocinanti all'interno dell'ufficio giudiziario: esperienze*, reperibile sul sito iusgenova.it).

Quanto al **primo profilo**:

➤ **diversificazione di esperienze nei vari uffici in termini di:**

periodicità dei "bandi"

ruolo dei coordinatori

disponibilità di giudici affidatari

compiti dei giudici affidatari

efficacia del percorso formativo demandato alla formazione decentrata

riconoscimento al tirocinante di tempo di studio adeguato per la preparazione teorica all'esame di avvocato e/o al concorso per magistratura

➤ **temporaneità del tirocinio e avvicendamento di tirocinanti, con dispersione degli effetti positivi della collaborazione per gli uffici**

possibile soluzione: una selezione periodica -semestrale/annuale- dei tirocinanti, predeterminata da ogni Ufficio in base alle concrete esigenze operative, potrebbe consentire:

- un avvicendamento "ragionato" dei tirocinanti, in modo da garantire un periodo di sovrapposizione tra la fase conclusiva di un tirocinio e la fase iniziale di un altro e - quindi - un migliore supporto al magistrato affidatario
- una migliore organizzazione dei corsi formativi, che potrebbero avere cadenza annuale ed essere destinati a una platea uniforme e ben definita di tirocinanti).

cosa accade nei tribunali ove operano i partecipanti al gruppo di lavoro?

Quanto al **secondo profilo**:

➤ **carenza di coperture assicurative e di borse di studio/indennità:**

il **recentissimo decreto interministeriale** di cui si è avuta notizia la scorsa settimana (cfr. comunicato stampa 23.5.2015 reperibile su iusgenova.it) sembra aver colmato la lacuna;

➤ **incertezza nel riconoscimento del periodo di tirocinio ex art.73 dl n.69/2013 ai fini della pratica legale** per la necessità di coordinamento con le previsioni di cui all'art.41

della legge professionale n.247/2012 e, quindi, della emanazione di norme regolamentari ivi previste:

il parere CNF n.106 del 24.9.2014 che ha negato tale riconoscimento è stato superato dal successivo parere CNF n.110 del 10.12.2014, di segno opposto

la delibera n.14 del 22.4.2015 del COA firenze ha contraddetto il primo parere CNF

(i pareri e la delibera sono reperibili su jusgenova.it);

➤ **incertezza nel riconoscimento del periodo di tirocinio ex art.73 dl n.69/2013 in part-time verticale (durata un anno a tempo pieno anziché 18 mesi a tempo parziale) ai fini della partecipazione al concorso per magistratura:**

il part-time c.d verticale è considerato ammissibile da varie convenzioni e può essere particolarmente utile per gli uffici ove sia ritenuta preferibile una presenza "concentrata", a tempo pieno, del tirocinante a fianco del giudice civile anche se per un periodo inferiore a quello tipico di 18 mesi, con contemporaneo svolgimento di pratica presso studi legali e comportante quindi un part-time c.d. orizzontale

i coordinatori milanesi dei tirocini hanno rivolto specifico quesito al ministero sulla idoneità ai fini della partecipazione al concorso di magistratura del periodo di tirocinio in part-time verticale ma non si è ancora avuta risposta;

cosa accade nei tribunali ove operano i partecipanti al gruppo di lavoro?

B2) L'inserimento di tirocinanti ex art.73 a fianco dei giudici civili non esaurisce però certo la tematica dell'ufficio per il processo, sia per il carattere per così dire "volatile" della figura del tirocinante sia per la necessità di una considerazione unitaria di tutte le figure chiamate a svolgere un ruolo nel processo sulla scorta del dato normativo di cui all'**art.16octies del dl n.179/2012**, come introdotto dal dl n.90/2014:

“1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, **strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo'**, mediante l'impiego del **personale di cancelleria** e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il **tirocinio formativo** a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la **formazione professionale** a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'**ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari** di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'**ufficio per il processo costituito presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale** di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

La norma non ha ancora trovato attuazione nè da parte del CSM nè da parte del Ministro, attuazione che dovrebbe comunque considerare:

B3) in primo luogo le opzioni in tema di magistratura onoraria:

Il **ddl S.1738** presentato dal Ministro per la giustizia e attualmente in discussione al senato, Commissione Giustizia in sede referente (cfr. il testo reperibile su jusgenova.it), in tema di **delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria** indica tre direttrici fondamentali:

- statuto unico per la magistratura onoraria: i GOT ed i VPO confluiscono nell'ufficio del giudice di pace che cambia radicalmente e vengono unificati quanto ad accesso, formazione e attività prevista sia in termini di supporto dei magistrati professionali sia di svolgimento di funzioni propriamente giudiziarie; la durata dell'incarico viene modulata su base quadriennale con verifiche ad ogni conferma che può riguardare al massimo due quadrienni (complessivamente dunque la durata di 12 anni);
- l'ufficio del GdP rimane autonomo ma soggetto al coordinamento del Presidente del Tribunale; sono previste riunioni periodiche ex art. 47-quater OG;
- attribuzione di compiti "ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente ed in particolare attività volte a coadiuvare il magistrato professionale svolte all'interno di strutture organizzative costituite presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il tribunale, denominate "ufficio per il processo".

Il passaggio nell'ufficio del processo e dunque l'attività di supporto al giudice professionale diviene un passaggio obbligatorio nella formazione in quanto i primi quattro anni devono essere svolti nell'UPP; nel corso della fase transitoria i GdP potranno essere impiegati nell'UPP esclusivamente su loro domanda; la competenza ad emettere il bando per le nomine passa ai Consigli Giudiziari al CSM rimane la competenza a deliberare sulle graduatorie trasmesse dai Consigli Giudiziari.

Il legislatore ribadisce la volontà di creare una struttura tecnica di supporto al giudice nella quale entrano con un ruolo importante -vengono richiamate le figure del *clerk* inglese e dei *secretaires greffier* francesi- gli onorari; è prevista una modulazione su due livelli, quello del singolo magistrato e quello della sezione.

Come valutare la prospettiva di inserimento degli attuali got nell'ufficio del processo con compiti di collaborazione con il giudice civile e con eliminazione di compiti di supplenza?

La funzione di supplenza finora esercitata dai GOT rispetto alla magistratura togata secondo la disciplina primaria e secondaria vigente -vedi le varie circolari del CSM in materia consultabili nel sito dell'*Osservatorio di Rimini*- ha dato luogo a prassi molto divaricate nei vari uffici in termini sia di c.d. affiancamento sia di ruoli autonomi, con costi non irrilevanti, risultati di definizione non omogenei, casualità nella individuazione del giudice togato od onorario nei vari circondari e, spesso, nello stesso ufficio: secondo il testo del ddl sembra ricostruibile un inserimento dei GOT nell'ufficio per il processo con compiti di collaborazione con il giudice togato (studio del fascicolo, ricerche dottrinali e giurisprudenziali, predisposizione minute di provvedimenti) e con possibilità di delega di funzioni propriamente giurisdizionali, riguardanti questioni di non particolare complessità (provvedimenti di liquidazione, provvedimenti di fissazione di udienza, assunzione di testimoni o

giuramento CTU, provvedimenti di volontaria giurisdizione), con il ricorso al sistema della “delega governata da direttive”.

L'opzione di inserimento dei GOT nell'ufficio del processo appare comunque **problematica**, considerata la non uniformità quanto a formazione, professionalità, disponibilità in termini di tempo degli attuali got:

appare preferibile che, per il settore civile, le figure degli attuali got vengano assorbite, ad esaurimento, in quella del gdp, anche con aumento significativo della competenza dei gdp "unificati"?

e che venga introdotta, accanto a quella del tirocinante, la figura di un vero e proprio assistente del giudice, retribuito e tendenzialmente stabile per un periodo almeno triennale, i cui costi sarebbero ampiamente ripagati dall'aumento di efficacia della giurisdizione di cui si è dato conto sopra?

B4) in secondo luogo il nodo degli organici e della professionalità del personale amministrativo.

Riprendendo in sintesi le **proposte della assemblea di Rimini** (alcune delle quali hanno trovato già seguito in particolare negli interventi normativi relativi al PCT) si può ripetere che la novità di un sistema processuale gestito in via (non più cartacea ma) telematica e l'esigenza di una spesa efficiente impongono una ricognizione per "funzionigrammi" delle risorse davvero necessarie alla giurisdizione civile, attraverso:

➤ **da un lato la rivisitazione di servizi amministrativi in senso proprio, quali:**

il servizio ispettivo (incentrato sulla verifica di aspetti burocratici/tributari ad impatto minimo rispetto alla efficacia della giurisdizione e comportante costi altissimi rispetto ai benefici), che potrebbe essere se non eliminato quantomeno ridimensionato;

i servizi di gestione degli uffici giudiziari (segreteria magistrati, segreteria del personale, economato, gestione automezzi e simili), che si risolvono in attività non direttamente collegate alla giurisdizione (orari di lavoro, ferie, assenze, retribuzione accessoria, acquisti, inventario), il cui svolgimento può essere utilmente accentrato attraverso sistemi informatici già esistenti o reperibili sul mercato e affidato a **unità amministrative distrettuali** (o circondariali nel caso di Uffici di grandi dimensioni);

i c.d. servizi di cancelleria, la cui gestione crea continue incertezze operative e prassi divergenti impiegando energie e tempi sproporzionati e che potrebbero trovare una regolamentazione uniforme a mezzo di **schede** redatte e costantemente aggiornate a cura del Ministero;

➤ **d'altro lato la ricognizione dei processi lavorativi oggi funzionali alla giurisdizione civile e la conseguente individuazione di specifici mansionari nonchè delle figure professionali adeguate e del loro organico necessario per ufficio, finalizzate a:**

una riqualificazione mirata del personale amministrativo in servizio (invecchiato e demotivato da anni di "abbandono") in riferimento ai nuovi compiti informatici (cfr. sul punto la delibera del CSM 13.5.2015 in tema di monitoraggio del PCT, reperibile su jusgenova.it);

un programma di assunzioni "ragionate" per funzioni e per uffici;

In assenza di questo disegno mirato e seguendo la mera logica del c.d. costo zero ogni attuazione dell'ufficio per il processo dal lato cancellerie si risolverebbe in una sorta di guscio vuoto, in un mero "cambio di etichetta":

➤ **i risparmi di spesa derivanti dal primo gruppo di proposte potrebbero invece finanziare il secondo tipo di intervento;**

➤ **quanto alla logica del costo zero appare poi oggi insostenibile che i proventi dei costi di accesso al sistema giudiziario (sempre più rilevanti in termini di contributo unificato) non vengano reinvestiti nello stesso sistema.**

C) Dialogo processuale e ufficio del processo sono dunque le due facce di una giurisdizione civile (anche in Italia finalmente) efficace?

Se è così occorre una **assunzione di responsabilità**:

- **non solo del ministero** nel predisporre un ufficio per il processo che non sia un guscio vuoto, con i necessari interventi sul lato amministrativo e sul lato collaboratori del giudice,
- **ma anche della magistratura** in tutte le sue articolazioni, anche di autogoverno, perché la trattazione dei processi civili dialogata/concentrata diventi una prassi comune non lasciata ad una mera scelta dei singoli giudici e/o dei vari uffici, alcuni dei quali continuano a trincerarsi dietro l'alibi di flussi ingestibili (ma i ruoli si sfoltiscono appunto "trattandoli" e non trascinandoli tutti a sentenza, a milano le cause delle sezioni distaccate, soppresse dalla presidenza *ante legem*, sono state riassegnate a tutte le sezioni civili del tribunale e nella gran parte sono "evaporate" una volta trattate adeguatamente...)

cosa accade nei tribunali ove operano i partecipanti al gruppo di lavoro?

Per promuovere la **diffusione di queste modalità di trattazione** in tutti i tribunali quali **strumenti ordinamentali sono a disposizione?**

distribuzione tabellare adeguata dei magistrati tra funzioni civili e penali

formazione iniziale e ordinaria

valorizzazione delle riunioni di sezione anche su questi temi

riunioni dei presidenti di sezione

rilevi in sede di valutazioni di professionalità circa le modalità di conduzione delle udienze

vigilanza dei consigli giudiziari e del csm sul tema, in riferimento anche ai dati comparativi di recente forniti dal ministero

scelta (e conferma) dei direttivi e dei semidirettivi mirata,

coinvolgimento del foro, che, in sede di autogoverno locale, interloquisce direttamente quanto ai progetti tabellari e può fornire segnalazioni di fatti specifici quanto alle valutazioni di professionalità e alla conferma dei direttivi e semidirettivi

altri strumenti:

Quale il possibile **ruolo dell'avvocatura?**

prima della instaurazione della lite, verifica delle possibilità di adeguata definizione della controversia attraverso il ventaglio di soluzioni oggi esistenti (negoziazione,

assistita o meno, mediazione, ricorso ad altre forme di ADR quali l'arbitro bancario/finanziario);

nel caso di scelta del rimedio contenzioso, contributo al dialogo processuale secondo i canoni di lealtà e continenza ricavabili dalle norme processuali e costituzionali, in particolare:

redazione di atti difensivi secondo principi di sintesi e chiarezza

(cfr. le varie sperimentazioni degli *Osservatori* sul raccordo atti difensivi/motivazioni, di recente sfociate, ad esempio a milano, nella predisposizione da parte della SSI di "prospetto" rispettivamente dei fatti costitutivi delle azioni di responsabilità ex art.146 LF e delle contestazioni e dei fatti estintivi/impeditivi/modificativi, da anteporre all'atto di citazione e alla comparsa di risposta per agevolarne la lettura, i prospetti sono reperibili sul sito jusgenova.it, l'iniziativa è attualmente all'esame di commissione mista avvocati/magistrati istituita presso il tribunale per l'attuazione del PCT)

partecipazione all'udienza in vista della discussione orale dei punti nodali

altri strumenti: